



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Roma, 17 DIC 2009

Prot. n. **052788**

TRASMISSIONE VIA FAX

E.ON Produzione (RM)
Ufficio Protocollo
Prot. N. ARR742
Data: 18/12/2009 Ora: 10.36

EON Produzione S.p.a.
Via G. Mangili, 9 - 00197 ROMA
Fax n. 06-95056125

EON Centrale Tavazzano
Fax n. 0371-762470

Copia Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - DSA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

ARPA Lombardia
Settore Attività Produttive e Laboratori
Ing. Franco Olivieri
Viale Restelli 3/1 - 20124 MILANO
Fax n. 02-69666716

RIFERIMENTO: Decreto DSA-DEC-2009-000580 del 15/06/09 di autorizzazione della CTE di EON di Tavazzano e Montanaso (LO)

OGGETTO: Definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC).

Il decreto di cui al riferimento prevede che l'ISPRA definisca "... anche sentito il gestore, le modalità tecniche più adeguate all'attuazione del ... piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa controlli ...".

Pertanto, facendo seguito alle richieste pervenute, questo Istituto ha avviato una serie di incontri tecnici di approfondimento per l'individuazione delle modalità tecniche suddette.

Ad esito delle attività svolte, si ritiene opportuno rappresentare a Codesta Società, la sintesi delle valutazioni che ISPRA ha compiuto, sulla base dei verbali delle riunioni effettuate in data 17 settembre e 13 ottobre 2009 e dei necessari approfondimenti con l'ARPA territorialmente competente e con l'Autorità Competente.

Con riferimento, in particolare, ai riscontri con l'Autorità Competente si segnala che questo Istituto ha ricevuto specifiche indicazioni nel corso di un recente incontro che ha avuto per oggetto le principali criticità emerse dalle riunioni.

In relazione alla data di attuazione del PMC, si rappresenta quanto segue.



Si prende atto che il crono programma di adeguamento del PMC allegato al decreto in riferimento potrà essere utilmente completato entro le scadenze previste in AIA e pertanto si ritiene il PMC medesimo pienamente efficace a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

Per quanto attiene a specifiche modalità di attuazione del PMC, per le quali questo Istituto è competente, si rappresenta quanto segue.

- In riferimento alle misure di consumo di combustibile, a pag. 4 del PMC, si conferma che il termine contatore per moduli deve intendersi come strumento di misura per valutare il consumo di combustibile per ogni singola sezione.
- Per la misurazione della portata di acqua di raffreddamento, a pag. 5 del PMC, si conferma quanto prescritto. Il gestore potrà altresì sostituire la misura con il calcolo della portata basato sul conteggio delle ore di funzionamento delle pompe centrifughe a portata costante (per ciascuna pompa), previa caratterizzazione del circuito idraulico di mandata e trasmissione a quest'Istituto dell'algoritmo adoperato e dell'incertezza associata al calcolo.
- Per la caratterizzazione dell'Olio Combustibile Denso (OCD), si rappresenta che l'obbligo è applicabile solo in caso di utilizzo di olio.
- Per la gestione dei serbatoi di OCD, preso atto che dal 1° gennaio 2010 l'impianto sarà alimentato esclusivamente a metano, si conferma che il gestore potrà adottare le modalità attualmente in corso. Il gestore dovrà altresì trasmettere a quest'Istituto conferma dell'avvenuto svuotamento del serbatoio e della programmazione di eventuali operazioni di smantellamento, oltreché informare formalmente l'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'autorizzazione nelle forme che l'Autorità medesima stabilirà.
- In relazione alle modalità di gestione dei silos del materiale pulverulento, a pag. 6 del PMC, sentita l'Autorità Competente che legge in copia, è confermata la prescrizione. Resta fermo l'obbligo del gestore del rispetto della normativa della Regione Lombardia, DGR 196/05, inclusa la procedura operativa ove vengano indicate le modalità di carico, controllo e manutenzione dei filtri con le relative registrazioni anche dei tempi di carico dei suddetti silos che dovranno essere resi disponibili presso l'impianto.
- Il PMC allegato all'AIA prevede le condizioni per il cosiddetto "transitorio I" per un esercizio combinato di olio combustibile e gas. Preso atto che dal 1° gennaio 2010 è autorizzato l'utilizzo esclusivo di gas metano in tutte le sezioni dell'impianto, si specifica che il PMC applicabile ai punti di emissione 1, 2, 3 e 4 per i moduli in esercizio 5a, 5b, 6 ed 8 a partire dal 1° gennaio 2010 è quello descritto a pag. 8 del suddetto PMC nella tabella titolata: Emissione dai camini dei moduli 5a, 5b, c 6 (solo gas).
- Per il monitoraggio dei transitori, a pag. 13 del PMC, si conferma la prescrizione. Il gestore presenterà a quest'Istituto, entro il 31 dicembre p.v., una proposta tecnica di monitoraggio dei transitori che preveda la valutazione delle emissioni massiche degli inquinanti la concentrazione media oraria degli inquinanti e delle portate emesse.
- Per gli scarichi idrici, pag. 17 del PMC, si conferma la prescrizione relativa all'identificazione dei punti di campionamento delle acque reflue biologiche e delle



- acque di processo sottoposte al trattamento chimico-fisico, specificando la tipologia, la localizzazione georeferenziata e le modalità di accesso, entro il 31 dicembre p.v.
- Per le emissioni di CO₂ si conferma che le emissioni potranno essere calcolate dal gestore conformemente a quanto previsto ai fini dell'applicazione della direttiva Emission Trading.
 - In relazione alla prevista misura annuale di Composti Organici Volatili (COV), si conferma che il gestore potrà misurare separatamente i COV non metanici con frequenza annuale e contestualmente il metano sempre con frequenza annuale calcolando i COV come somma dei due parametri.
 - Relativamente al monitoraggio della caldaia ausiliaria, pag. 12 del PMC, restano confermate le prescrizioni. Al fine di documentare l'ottemperanza alle prescrizioni, il gestore dovrà comunicare le modalità operative conformi alla legge regionale (Delibera GR 6501/01) entro il 31 dicembre p.v., anche nel prospettato caso di installazione di nuova caldaia.
 - Per quanto attiene al monitoraggio degli inquinanti nei reflui liquidi, alle pagg. 18-22 del PMC, si conferma che il gestore potrà adottare metodi alternativi a quelli di riferimento indicati, purché trasmetta a quest'Istituto, entro il 31 dicembre p.v., la dimostrazione di equivalenza.
 - In relazione agli scarichi SF3, SF4 e SF5, scarichi di acque meteoriche, e alla prescrizione di pag. 22 del PMC, si conferma che la modalità di campionamento è valida solo se congruente con la durata di funzionamento dello scarico. Ove il tempo di funzionamento dello scarico fosse ridotto rispetto al periodo di campionamento di tre ore, il gestore potrà adottare il campionamento istantaneo.
 - Per quanto attiene alla taratura degli strumenti di misura in continuo della temperatura delle acque di raffreddamento, a pag. 30 del PMC, si conferma la prescrizione. Il gestore potrà comunque adottare procedure alternative, anche basandosi sulle proprie procedure del SGA e manuali del costruttore d'uso e manutenzione degli strumenti, purché trasmetta, entro il 31 dicembre p.v., la procedura che intende adottare a quest'Istituto dimostrandone l'equivalenza con le modalità prescritte.
 - Per la frequenza di campionamento ed analisi dei fumi di combustione della caldaia ausiliaria, a pag. 19 del PMC, sentita l'Autorità Competente che legge in copia, si conferma quanto prescritto. L'Autorità Competente ha peraltro manifestato la disponibilità a rivedere il corpo prescrittivo, su specifica istanza del gestore e sulla base di una valutazione di questo Istituto dei dati di monitoraggio, ad esito di un periodo di attuazione significativo, anche in relazione alle ore di funzionamento registrate e potendo successivamente valutare la possibilità di integrazione di una misura annuale con altre misure intermedie, con metodi speditivi, in relazione al numero di ore effettive di funzionamento.
 - Per quanto riguarda i parametri da monitorare nei reflui liquidi, e le relative frequenze, in particolare per gli scarichi SF1, SF2 e SF3 nonché i parametri oli e grassi, IBE e cloro residuo, sentita l'Autorità Competente che legge in copia, si conferma quanto prescritto nel PMC. L'Autorità Competente ha peraltro manifestato la disponibilità a rivedere il corpo prescrittivo, su specifica istanza del gestore e sulla base di una valutazione di questo Istituto dei dati di monitoraggio, ad esito di un periodo di attuazione valutato da ISPRA, nel caso specifico, non inferiore a un anno.



- Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, si prescrive:
 - per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali;
 - dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissioni al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle emissioni; il gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di Controllo l'evento;
 - dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale, per ossidi di azoto, e monossido di carbonio, in sostituzione delle misure continue;
 - per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.

Per quanto attiene, infine, alle ulteriori considerazioni formulate da Codesta Società, nel corso degli incontri menzionati, per aspetti che non rientrano nelle competenze di questo Istituto, si raccomanda un coinvolgimento formale dell'Autorità Competente, nelle forme che saranno ritenute opportune.

Infine, a maggior chiarimento e per miglior interpretazione del Piano di Monitoraggio e controllo, si riporta quanto segue.

- I metodi di riferimento per le acque di scarico, indicati in tabella di pagina 23 del PMC, riferiti ai parametri BOD₅, idrocarburi totali e materiali grossolani sono stati erroneamente indicati. Al fine di correggere tale errore materiale si evidenzia che per il BOD₅ il metodo esatto è APAT-IRSA 5120A, per gli idrocarburi totali il metodo esatto è APAT-IRSA 5160 B2 e per i materiali grossolani il metodo è quello indicato nella L.319/76 ovvero il metodo per "oggetti di dimensioni lineari superiori ad 1 cm". In tal senso sarà modificata la tabella di pagina 23.
- In relazione ai criteri di equivalenza dei metodi per le analisi in acqua, si rappresenta a Codesta Società che per metodo equivalente è da intendersi un metodo che soddisfi ai criteri di ordine generale di seguito riportati.

Devono essere noti, in tutto o in parte:

- la specificità del metodo;
- il valore del limite di rilevabilità;
- l'incertezza;
- il valore del limite di quantificazione del procedimento per l'analita e la matrice oggetto dell'analisi.

Queste informazioni possono essere ottenute sulla base di dati sperimentali e per via teorica.

Per garantire la qualità e la comparabilità dei risultati analitici ottenuti dai laboratori incaricati, i metodi di analisi impiegati ai fini del programma di monitoraggio degli scarichi, devono rispettare, per essere convalidati come equivalenti, alcuni criteri



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

minimi di efficienza, tra cui norme relative all'incertezza delle misure e al limite di quantificazione dei metodi.

I criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi equivalenti devono essere basati su un'incertezza di misura ($k=2$) pari all'incertezza di misura del metodo di riferimento stimata al 100% e al 10% del limite di emissione o su un limite di quantificazione pari o inferiore al 50% del limite di quantificazione del metodo di riferimento, indipendentemente, in quest'ultimo caso, dal limite di emissione.

Le operazioni tecniche volte a garantire la qualità e la comparabilità dei risultati analitici devono essere conformi alle pratiche dei sistemi di gestione della qualità riconosciuti a livello internazionale.

I laboratori del gestore, o i terzi che ottengono appalti dal gestore, devono, altresì dimostrare di essere competenti a svolgere analisi dei misurandi sia con i metodi di riferimento sia con metodi equivalenti.

In tal senso sarà modificato il testo di pagina 23.

- Ancorché il 2010 sarà il primo anno di piena attuazione del PMC, e pertanto il primo report periodico completo sarà prodotto dal gestore solo alla scadenza prevista per l'anno 2011, restano fermi eventuali obblighi di relazioni non periodiche previsti nell'autorizzazione e nel PMC e resta fermo l'obbligo di relazione alla scadenza prevista per l'anno 2010. La relazione del 2010 conterrà le informazioni sull'esercizio dell'intero anno 2009, raccolte con le modalità normalmente adottate prima dell'emissione dell'AIA e riportate secondo lo schema del PMC, per le parti applicabili.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ISPRA considera conclusa la fase di definizione delle modalità in oggetto e, d'intesa con l'Autorità Competente, provvederà alla stesura di un PMC aggiornato che sarà reso disponibile nelle forme che l'Autorità stabilirà. Resta naturalmente salva la facoltà dell'Autorità Competente medesima di fornire, nei tempi e modalità opportune, eventuali indicazioni ulteriori, ovvero rilievi procedurali in merito a quanto formulato da questo Istituto.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini